

Codice penale del Togo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni penali che non fossero previste dalla legge prima della commissione del reato.

Se la nuova legge è meno rigorosa della vecchia, avvantaggia gli autori di reati pregressi non ancora giudicati.

Arte. 2 - Il giudice può pronunciare la sanzione penale solo nella misura in cui il fatto perseguito era previsto e qualificato dalla legge.

Le disposizioni repressive legislative e regolamentari sono interpretate restrittivamente.

CAPO II I

REATI L'art. 3 – I reati

sono suddivisi in tre categorie a seconda della natura e della gravità delle sanzioni sostenute:

delitti passibili di sanzioni penali, delitti passibili di sanzioni correttive, contravvenzioni passibili di sanzioni di polizia.

Arte. 4 - Il tentativo di delitto o delitto è punibile come reato commesso una volta che si è manifestato dall'inizio dell'esecuzione, se è stato sospeso o è venuto meno ai suoi effetti solo per circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore.

CAPITOLO III

FORO COMPETENTE L'art. 5 - Le sanzioni penali

possono essere pronunciate solo dai giudici che la legge rende competenti a giudicarle secondo le loro attribuzioni e la loro giurisdizione territoriale.

Arte. 6 – I tribunali togolesi sono competenti a giudicare qualsiasi reato commesso sul territorio togolese, compreso lo spazio marittimo, lo spazio aereo e le navi o gli aeromobili ai quali la legge, i trattati o le consuetudini internazionali riconoscono la sovranità nazionale.

Tuttavia, non sono competenti a conoscere dei reati commessi a bordo di navi militari straniere che navigano o stazionano nelle acque territoriali del Togo.

Il reato si considera commesso in Togo se almeno una parte degli atti che lo costituiscono o gli atti di concorso nell'azione principale sono stati compiuti in Togo.

Arte. 7 – I tribunali togolesi sono competenti a giudicare qualsiasi fatto qualificato come reato dalla legge togolese

commesso all'estero da un togolese.

Sono altresì competenti a giudicare qualsiasi reato commesso all'estero da un togolese se il fatto è punibile anche dalla legge del Paese in cui è stato commesso.

Lo stesso avverrà se l'imputato acquistasse la cittadinanza togolese solo dopo il fatto perseguito.

L'azione penale può essere esercitata solo su denuncia della vittima o su denuncia dei fatti da parte dell'autorità del Paese in cui sono stati commessi.

I tribunali togolesi sono altresì competenti a giudicare gli stranieri che fuori dal territorio nazionale si sono resi colpevoli come autori o complici di reati contro la sicurezza dello Stato, falsificazione del sigillo dello Stato, falsificazione di denaro, quando abbiano potuto essere arrestati in Togo o regolarmente estradati.

CAPO IV REATI

COMBINATI L'art. 8 – Se nello

stesso grado vengono giudicati più delitti o delitti, le corrispondenti pene pronunciate non possono, per il loro cumulo, superare il doppio del massimo della pena più gravosa subita.

Se si tratta di una pena superiore ai venti anni di reclusione, le altre pene non saranno eseguite e saranno computate solo ai fini dell'applicazione dell'aggravante della recidiva.

CAPO V

RICORRENZA 9- È

in stato di recidiva il precedente condannato definitivo per delitto o delitto che commetta un nuovo delitto della stessa categoria del primo entro dieci anni o un delitto doloso della stessa categoria entro tre anni, decorrente dal giorno in cui la prima condanna è passata in giudicato.

- Delitti e delitti sono classificati in categorie a seconda che colpiscano: persone sotto
- 1-) ordine famiglie
 - 2-)
 - 3-) alle buone maniere
 - 4-) alla
 - 5-) proprietà all'autorità dello Stato 6-) alla quiete pubblica 7-) al Tesoro, al demanio pubblico o all'economia nazionale 8-) alla Sicurezza dello Stato

Arte. 10 – In caso di recidiva le pene pecuniarie e detentive sono raddoppiate, la pena di morte può essere sostituita all'ergastolo.

Arte. 11- L'aggravante di recidiva trova applicazione solo per i reati previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

CAPO VI

COAZIONE E COMPLICITA' 12 – Se più autori

agiscono insieme e di concerto, sono puniti ciascuno per il reato comune. Nessuno dei due può invocare le eccezioni, le scuse o le immunità dell'altro.

Arte. 13- I complici di un delitto o delitto sono puniti con la stessa pena dell'autore principale, salvo che la legge disponga diversamente.

Arte. 14 - Sono considerati complici del reato coloro che consapevolmente hanno:

provocato l'azione fornendo informazioni o istruzioni; procurato strumenti, armi da veicolo od ogni altro mezzo utile alla preparazione, alla consumazione dell'azione per favorire l'impunità dei suoi autori; aiutato o assistito gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato, facilitato o consumato.

CAPO VII

CIRCOSTANZE ESTENSIONI L'art. 15 –

Nell'applicare la legge penale, il giudice tiene conto delle esigenze di ordine pubblico, delle circostanze particolari del caso, della personalità dell'imputato e, ove applicabile, delle sue responsabilità familiari.

Può, con provvedimento appositamente motivato, scendere al di sotto del minimo legale della pena:

- 1-) fino a 10 anni di reclusione se il reato è punito con la morte;
- 2-) fino a 5 anni di reclusione se il reato è punito con l'ergastolo;
- 3-) fino a 2 anni di reclusione se il reato è punito con la reclusione;
- 4-) reclusione fino a 6 mesi se il fatto è punito con la reclusione non inferiore a tre anni;
- 5-) fino al minimo delle pene di polizia per gli altri reati.

Arte. 16- Il beneficio delle circostanze attenuanti consente di sostituire la pena detentiva con la sanzione pecuniaria e di dispensare dalla sanzione pecuniaria quando la legge ne prevede l'applicazione cumulativa con la reclusione.

CAPO VIII LE

SANZIONI

SEZIONE 1 – LE SANZIONI PENALI 17 – Le

sanzioni penali sono: la morte,

l'ergastolo, la reclusione
da 5 a 20 anni,

confisca generale,
confisca civica.

Paragrafo I – Morte

Arte. 18- La pena di morte si esegue mediante fucilazione in un luogo designato per ordine del Guardasigilli ,
Ministro della Giustizia.

L'esecuzione avviene alla presenza del Presidente del tribunale che ha pronunciato la sentenza, del
magistrato del pubblico ministero avendone richiesto nel caso, il difensore del condannato, il direttore
dell'istituto di detenzione, il questore o il comandante dell'unità territoriale della gendarmeria del luogo
dell'esecuzione, un medico richiesto per l'atto di morte, un ministro del culto su richiesta del condannato.

Arte. 19 - L'esecuzione non può essere eseguita prima che sia stata decisa l'istanza di grazia proposta dal
condannato o a suo favore, secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Arte. 20 – Le salme dei condannati possono essere consegnate alle loro famiglie, se ne fanno richiesta, a
condizione che le facciano seppellire senza alcuna cerimonia.

Arte. 21 – Se una donna condannata a morte si dichiara incinta e il suo stato di gravidanza è
certificato dal medico, subirà la pena solo dopo il suo rilascio.

Comma 2 – Reclusione

Arte. 22 – Si subisce la reclusione in un penitenziario istituito per pene lunghe.

Decreto adottato sulla relazione del Guardasigilli sul , Il ministro della giustizia determina le condizioni di
lavoro dei detenuti e sul regime disciplinare dello stabilimento.

Durante la loro detenzione, i detenuti sono inabilitati e la loro proprietà è gestita da un tutore come quello dei
minori.

Comma 3 – Confische generali

Arte. 23 – La confisca generale ha per oggetto in tutto o in parte l'universalità dei beni costituenti il
patrimonio del condannato, previa soddisfazione degli eventuali diritti del coniuge, dei codivisori o dei coeredi.

La riserva degli eredi, calcolata dopo la liquidazione del passivo, sfugge alla confisca.

La messa in gara dei beni confiscati è praticata se è indispensabile la divisione tra i
interessati, o richiesti dall'amministrazione dei Domini.

In caso contrario, i titoli fondiari vengono trasferiti al Demanio.

Comma 4 – Decadenza civica

Arte. 24 - La decadenza civica comporta la perdita da ogni ufficio pubblico, l'incapacità di prestare servizio nel pubblico servizio, di esercitare i diritti civili e politici, di indossare decorazioni, di ottenere la licenza di porto d'armi, la licenza di caccia, di ottenere un pubblico appalto, di essere giurato, perito, arbitro o di prestare giuramento come testimone, di insegnare o di svolgere un incarico educativo in un istituto pubblico o privato.

SEZIONE 2 - SANZIONI CORRETTIVE L'art. 25 –

Le pene correzionali sono: reclusione
ammenda confisca
di beni
mobili interdizione dei
diritti.

comma 1 - reclusione art. 26 - La

reclusione è subita in istituti penitenziari indipendenti da quelli dei detenuti.

Decreto adottato sulla relazione del Guardasigilli , Ministro della giustizia, determina le condizioni di sorveglianza e impiego dei condannati, modalità di corrispondenza e visita delle loro famiglie, controllo della gestione dei loro beni.

Comma 2 – Il fine art. 27

– L'importo della sanzione pecuniaria è stabilito dalla legge per ciascun reato che essa definisce e punisce. È espresso in moneta nazionale.

Il pagamento è effettuato secondo i termini stabiliti dal codice di procedura penale.

Se la multa non è pagata entro il termine, può essere sostituita alla multa la reclusione nella misura di un giorno di reclusione per la multa di 1000 franchi, su provvedimento di reclusione del Pubblico Ministero. Il condannato può ottenere la scarcerazione pagando il saldo della sanzione non coperta dalla carcerazione sostitutiva.

Comma 3 – Confisca di beni mobili Art.

28 - Il giudice può sostituire alla sanzione pecuniaria o alla reclusione per un periodo inferiore a tre mesi la confisca di uno o più mobili o oggetti mobili appartenenti al condannato a beneficio dell'Erario.

Se, invece, il ricavo della vendita supera l'importo della sanzione subita, più le sanzioni civili e le spese legali, l'eccedenza sarà restituita al condannato.

Comma 4 – Indulto giudiziale 29 –

Quando l'imputato ha, prima del giudizio, assicurato il risarcimento del danno cagionato dal reato, il giudice, tenuto conto degli impegni di riparazione presentati, può anche, pur dichiarandosi colpevole, esonerarlo da ogni sanzione.

Comma 5 - Sospensione

L'art. 30 – Le pene detentive e pecuniarie possono essere sospese, in tutto o in parte.

dell'esecuzione per un periodo fissato dal giudice, che non può eccedere i tre anni.

Arte. 31 – Concedendo la sospensione, il giudice può assoggettare il condannato a specifici obblighi secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Comma 5 – Interdizione di diritti L'art. 33 –

Il giudice può, a titolo di pena accessoria, imporre all'autore del reato l'interdizione temporanea dall'esercizio di taluni suoi diritti civili, civili o professionali. Salvo disposizioni specifiche, tale divieto non può eccedere i cinque anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

Il divieto può riguardare in particolare il diritto di esercitare una professione, un incarico pubblico elettivo, di essere amministratore o dirigente di una società o associazione, di essere tutore, tutore surrogato, curatore di persona incapace, di ottenere o utilizzare una licenza di caccia o di pesca, una licenza di porto d'armi, di votare alle elezioni politiche o sindacali, di essere sentito sotto giuramento in tribunale o davanti a un pubblico ufficiale.

SEZIONE 3 – SANZIONI DI POLIZIA 34 –

Le sanzioni di polizia sono: lavoro penale per un periodo non superiore a 2 mesi; la multa non può superare i 30.000 F.

Arte. 35 – Il lavoro penale consiste nell'effettuare giorni di servizio alla comunità sotto la supervisione dell'autorità penitenziaria. I condannati sono esenti dalla punizione la domenica e nei giorni festivi.

In caso di assenza ingiustificata dal posto di lavoro, l'autorità penitenziaria può mettere in sicurezza la persona del condannato e accoglierlo in un istituto penitenziario al di fuori dell'orario di lavoro.

Le procedure per riempire e sorvegliare i condannati ai lavori forzati sono determinate con ordinanza del Guardasigilli, Ministro della Giustizia.

Arte. 36 – In mancanza del pagamento della multa di polizia entro il termine della mia messa in mora, il lavoro penale può essere sostituito alla multa nella misura di una giornata di lavoro penale per una multa di 500 F.

CAPO IX

MISURE DI SICUREZZA

SEZIONE 1 - DIVIETO DI SOGGIORNO 37 – I

condannati alla reclusione o alla reclusione per almeno due anni, possono anche essere soggetti al divieto di soggiorno dopo la scarcerazione in determinati luoghi determinati dal provvedimento di condanna. Tale elenco può essere integrato con ordinanza congiunta del guardasigilli, del ministro della giustizia e del ministro dell'interno, notificata al condannato almeno otto giorni prima della scarcerazione.

La durata del divieto di soggiorno non può superare i 10 anni.

Arte. 38 – Il condannato che consapevolmente soggiorna in un luogo proibito senza aver ottenuto dal ministero

pubblico un lasciapassare speciale, è punito con la reclusione da due mesi a un anno.

SEZIONE 2 - CONFISCA L'art. 39 –

Quando il reato è stato commesso con l'ausilio di armi, munizioni, esplosivi o di qualsiasi strumento o oggetto pericoloso o di uso regolamentato, il giudice dispone la confisca dello strumento, della sostanza o dell'oggetto sequestrato affinché sia, a seconda dei casi, distrutto o consegnato all'autorità militare o all'Amministrazione abilitata all'uso.

SEZIONE 3 - CHIUSURA DELLO STABILIMENTO L'art. 40

– La chiusura di un'attività o di uno stabilimento può essere disposta per un periodo non superiore a cinque anni nei casi appositamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

Qualsiasi attività svolta in contrasto con questa chiusura comporterà il suo autore passibile di una multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi e, in caso di recidiva, della reclusione da due mesi a un anno.

CAPO X

PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE 41

– Fuori dai casi appositamente previsti dalla legge, il giudice può disporre, a spese del condannato, la pubblicazione a mezzo stampa di estratti o copie delle condanne quando il pubblico ministero ne abbia fatto specifica richiesta per il carattere esemplare della causa.

CAPITOLO XI

REATI COMMESSI DA PERSONE GIURIDICHE

Arte. 42 - Qualsiasi persona giuridica può essere condannata per reati commessi dai suoi organi a suo esclusivo vantaggio nei limiti delle loro attribuzioni.

Arte. 43 - Le sanzioni applicabili alle persone giuridiche sono:

- 1-) la sanzione pecuniaria che può essere aumentata fino a cinque volte quella incorsa dalle persone fisiche;
- 2-) l'esclusione temporanea o definitiva dagli appalti pubblici o la perdita dei vantaggi concessi ai sensi dell'art applicazione del Codice Investimenti, che costituiscono sanzioni accessorie facoltative;
- 3-) la chiusura temporanea dell'azienda o di uno dei suoi stabilimenti, che sostituisce la reclusione;
- 4-) scioglimento, che sostituisce la reclusione.

Inoltre, gli amministratori o i dirigenti che siano stati strumenti del reato commesso dalla società possono essere privati del diritto di amministrare o dirigere una società per un massimo di cinque anni.

Ogni sentenza diversa dalla sanzione pecuniaria è pubblicata a spese della persona giuridica condannata nella Gazzetta Ufficiale. Il giudice può altresì disporre la pubblicazione della sentenza a mezzo stampa in applicazione dell'articolo 41.

TITOLO II VARIE CATEGORIE DI REATI

CAPO I

DELITTI CONTRO LA PERSONA **SEZIONE 1 -**

UCCISIONE VOLONTARIA L'art. 44 -

Chiunque commette dolo l'omicidio è punito con l'ergastolo.

Arte. 45 - L'omicidio volontario è punito con la morte: se commesso con premeditazione in un agguato, se commesso ai danni di un ascendente, se commesso con finalità rituale o cannibalistica, se commesso per preparare, agevolare o compiere un delitto contro il patrimonio o contro costumi.

SEZIONE 2 – VIOLENZA VOLONTARIA Art. 46 -

Chiunque volontariamente esercita violenza sugli altri è punito con la reclusione da due mesi a due anni se da tale violenza è derivata un'incapacità al lavoro personale da dieci giorni a tre mesi.

Arte. 47 - La pena può essere aumentata fino a cinque anni di reclusione:

se la violenza subita ha comportato mutilazioni o grave invalidità o inabilità personale al lavoro superiore a tre mesi;

se la violenza è stata compiuta con armi o oggetti appuntiti o contundenti usati come armi;

se la violenza è stata esercitata in concerto da più persone su una sola vittima;

se la violenza è stata perpetrata nei confronti di un minore di 15 anni o di un invalido o di un anziano.

Arte. 48 - Se la violenza volontaria esercitata senza intento omicida ha comunque provocato la morte, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena può essere aumentata a venti anni se i colpi mortali sono stati inferti con armi o sono stati eseguiti in concerto da più persone su una sola vittima.

Arte. 49 – Gli atti di violenza lieve che non hanno provocato un'incapacità personale al lavoro per più di nove giorni sono puniti con la multa da 2.000 a 30.000 franchi.

Inoltre, il colpevole può essere punito da 10 a 60 giorni di lavoro penale se questa lieve violenza è stata esercitata con armi o in concerto da più persone su una sola vittima.

SEZIONE 3 – MINACCE

Arte. 50 - Chiunque proferisce per iscritto, disegno o emblema, con parole o con messaggio registrato minacce alla vita o all'integrità fisica di una persona è punito:

reclusione da due a cinque anni se tale minaccia è formulata con ordine o condizione di compiere o far compiere un atto illecito o dannoso ad altri.

reclusione da due mesi a due anni o multa da 30.000 a 500.000 franchi se tale minaccia non era accompagnata da alcun ordine o condizione.

SEZIONE 4 – OMICIDI E LESIONI INVOLONTARI L'art. 51 - Chiunque

per negligenza, mancanza di indirizzo o cautela, violazione delle norme di sicurezza avrà cagionato involontariamente un omicidio è punito con la reclusione da due mesi a tre anni o con la multa da franchi 50.000 a franchi 1.000.000.

Arte. 52 - Chiunque per negligenza, mancato indirizzo o cautela, violazione delle norme di sicurezza, avrà involontariamente arrecato danno a terzi o ne sarà causa, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da franchi 30.000 a franchi 200.000.

Arte. 53 – Le pene previste dagli articoli 51 e 52 possono essere raddoppiate se l'omicidio o le lesioni sono stati cagionati durante un atto di guida di un veicolo in stato di ebbrezza o dal conducente di un veicolo adibito al trasporto pubblico di persone o di cose.

SEZIONE 5 – SCUSE E FATTI GIUSTIFICATIVI 54 – Non vi è

reato quando l'omicidio o la violenza sono stati ordinati dall'attuale necessità di autodifesa propria o altrui.

Arte. 55 – I casi di legittima difesa comprendono:

se durante la notte si è fatto ricorso all'omicidio o alla violenza per respingere l'escalation o l'irruzione di abitazioni, magazzini, fabbricati agricoli e altre dipendenze di un luogo abitato;

se il fatto è avvenuto difendendosi dagli autori di furti compiuti con armi e violenza.

Arte. 56 – L'omicidio e la violenza intenzionale sono scusabili:

se sono stati provocati da violenza o minacce gravi contro le persone.

Se sono stati commessi rinviando l'escalation e facendo irruzione durante il giorno in un luogo abitato o nelle sue pertinenze.

Se sono stati commessi da un coniuge sul coniuge e sul suo complice quando li ha colti in flagrante delitto di adulterio.

Arte. 57 – Quando sarà accertato il fatto di scusa:

se si tratta di delitto punito con la morte o con l'ergastolo, la pena non può superare i cinque anni di reclusione.

solitudine,

in caso di altro delitto, la pena non può eccedere due anni di reclusione,

se si tratta di un delitto, la pena non può superare i sei mesi di reclusione.

SEZIONE 6 - ATTACCHI ALL'ONORE Art.58 -

Chiunque pubblicamente, con qualsiasi mezzo di comunicazione, attribuisca ad un'altra persona un atto idoneo a ledere l'onore e la reputazione è punito con la multa da 10.000 a 100.000 franchi.

Arte. 59 – Chiunque rivolge maliziosamente a un'altra persona un grave insulto pubblicamente o per iscritto è punito con la multa da 2.000 a 30.000 franchi.

Se l'insulto include un termine di disprezzo relativo all'appartenenza etnica, religiosa o nazionale della vittima, la multa può essere raddoppiata e il colpevole dovrà sostenere da dieci a trenta giorni lavorativi criminale.

SEZIONE 7 – ATTACCHI ALLA LIBERTA' Art. 60

- Chiunque, senza ordine della legittima autorità e salvo i casi di necessità, trattiene una persona contro la sua volontà in qualsiasi luogo è punito:

reclusione da due a sei mesi se il sequestro è durato meno di ventiquattro ore,

da tre mesi a due anni di reclusione se il sequestro è durato da uno a dieci giorni,

da uno a cinque anni se il sequestro è durato più di dieci giorni.

Arte. 61 - Quando gli autori del sequestro avranno recato abusi alla vittima, le pene previste dagli articoli da 46 a 49 sono raddoppiate.

Arte. 62 - Se il sequestro è stato eseguito per agevolare, preparare o compiere un reato contro il patrimonio o per esercitare un ricatto presso la pubblica autorità, i colpevoli sono puniti con l'ergastolo.

Arte. 63 – Se il sequestro ha provocato la morte della vittima, gli autori saranno passibili della pena di morte.

Arte. 64 – Gli autori o i complici del sequestro beneficiano delle riduzioni di pena previste dall'articolo 57 se hanno liberato incondizionatamente la vittima sana e salva.

SEZIONE 8 – ANTROPOFAGIA E PRATICHE NOCIVE PER LA SALUTE 65 - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chi consapevolmente vende, acquista, trasporta, prepara o consuma carne umana.

Arte. 66 – Chi cagiona ad altri una malattia o una malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni

infermità somministrandogli contro la sua volontà o per associazione a delinquere, abuso di potere o inganno, sostanze nocive alla salute.

La somministrazione volontaria di sostanze suscettibili di provocare la morte è punita con le pene del tentato omicidio volontario.

Se la somministrazione di sostanze nocive alla salute cagiona grave invalidità, l'autore è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Arte. 67 - E' punito con la reclusione da uno a cinque chiunque compia pratiche idonee a turbare l'ordine pubblico o a recare danno a persone o cose

SEZIONE 9 - TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA L'art. 68 -

Esercita abusivamente la medicina o la chirurgia odontoiatrica chiunque, abitualmente o per direzione, con atti personali, consulenze verbali o scritte o con qualsiasi altro procedimento, con atti personali, consulenze verbali o scritte o con qualsiasi altro procedimento, partecipi all'accertamento di una diagnosi o cura di una malattia o condizione chirurgica, congenita o acquisita, reale o presunta, senza essere in possesso di uno dei diplomi richiesti dalla normativa vigente.

Tuttavia, i guaritori che praticano secondo i metodi tradizionali non rientrano nelle suddette disposizioni.

Arte. 69 – Chiunque eserciti abusivamente la medicina o la chirurgia odontoiatrica è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 20.000 a 500.000 franchi o con una sola di queste due pene.

SEZIONE 10 - MANCATA PRESTAZIONE DELL'AIUTO

L'art. 70 - E' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da franchi 20.000 a franchi 200.000 chi si astiene dal portare ad una persona in pericolo l'aiuto che, senza pericolo per lui o per terzi, potrebbe prestargli o che potrebbe provocare.

CAPITOLO II

REATI CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

SEZIONE 1 – ABBANDONO FAMILIARE

Arte. 71- È punito con la reclusione da due mesi a due anni chi, senza grave motivo, rimane senza versare più di due mesi l'importo degli alimenti a cui è tenuto in esecuzione di una decisione giudiziale o di un atto pubblico.

Arte. 72 – A conoscere del procedimento per abbandono familiare è competente in via esclusiva il giudice del domicilio del creditore di alimenti. Il creditore può tuttavia proporre reclamo al giudice del domicilio del debitore.

SEZIONE 2 – USCITA DI CASA L'art. 73 -

Sarà punito con la reclusione da un mese a un mese o con la multa da 10.000 a 100.000 franchi

genitore che, senza grave motivo, abbandona la casa familiare o trascura di contribuire alle spese della casa e della famiglia secondo le sue facoltà, nonostante una diffida notificata con ricevuta di ritorno all'ultima sua residenza conosciuta.

SEZIONE 3 - ESEMPI PERNICIOSI Art.74 - E'

punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da franchi 10.000 a franchi 100.000 il genitore che per sua notoria condotta, pigrizia, maleducazione o ubriachezza abbia gravemente compromesso la salute, la moralità o l'educazione dei figli o dei suoi conviventi.

Il giudice può anche ordinare un trattamento o una misura di disintossicazione per il genitore colpevole.

SEZIONE 4 – REATI DI STATUTO CIVILE L'art. 75 –

Sarà punito con la multa da 20.000 a 30.000 franchi chi vi è tenuto per legge, omettendo di dichiarare la nascita o il decesso all'anagrafe.

Arte. 76 - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chi ha sequestrato, occultato, sostituito un fanciullo allo scopo di privarlo dello stato personale e familiare.

Le stesse pene si applicano a chi consapevolmente rende dichiarazioni inesatte all'ufficiale di stato civile, idonee ad alterare lo stato personale e familiare dell'interessato.

Arte. 77 - è punito con la reclusione da cinque a dieci anni l'ufficiale o l'impiegato dello Stato Civile che, consapevolmente, abbia redatto dichiarazioni inesatte ovvero abbia volontariamente alterato, falsificato o distrutto un registro, un atto o un documento di Stato Civile.

SEZIONE 5 - REATI CONTRO I MINORI 78 - Chiunque contro

la volontà degli esercenti la potestà genitoriale, salvo che per legittimo ordine della pubblica autorità, avrà condotto, sviato, rapito o spostato un minore dal luogo ove gli aventi potestà su di lui lo avevano posto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Arte. 79 – La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il minore ha meno di dodici anni.

Lo stesso avverrà se il minore è stato vittima di abusi o violenze che lo hanno reso inabile al lavoro personale per più di dieci giorni.

Arte. 80 – Se il sequestro è stato effettuato allo scopo di ottenere un riscatto, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 62 e 63.

Arte. 81 – Gli autori o i complici di sottrazione o spostamento di minore beneficeranno delle riduzioni di pena previste dall'articolo 57 se avranno, incondizionatamente, consegnato il minore sano e salvo alla sua famiglia o a un pubblico ufficiale.

Arte. 82 - Quando è stato deciso l'affidamento di un minore con provvedimento giudiziale esecutivo, il padre, la madre o chiunque, in barba a tale provvedimento, rifiuti di presentare il minore, lo sottragga o lo distolga, lo sottragga o lo sottragga alle mani di chi ne ha ricevuto l'affidamento, è punito con un mese a

due anni di reclusione.

Se il minore si fa rappresentare prima della pronuncia del giudizio, il giudice pronuncerà solo una multa da 20.000 a 100.000 franchi, fermo restando il beneficio delle disposizioni dell'articolo 29.

Arte. 83 - E' punito con la reclusione da uno a tre anni chi abbandona il fanciullo incapace di proteggersi.

Se da tale abbandono deriva malattia o incapacità personale superiore a sei settimane, la pena può essere aumentata a cinque anni di reclusione.

Sarà lo stesso se il colpevole è un ascendente del bambino o una persona che ha autorità su di lui.

Se la morte del minore è conseguenza dell'abbandono, il colpevole è punito con la reclusione di cinque anni.

CAPITOLO III

REATI CONTRO LA MADRE SEZIONE 1 –

ATTACCHI ALL'INDEGENZA L'art. 84 – Costituisce

offesa al pudore ogni contatto compiuto contro la sua volontà sul corpo di un altro per eccitare i sensi.

Arte. 85 – L'aggressione al pudore commessa senza violenza su un minore di 14 anni è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il minore è stato oggetto di violenza o minaccia, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Arte. 86 – L'aggressione al pudore commessa nei confronti di una persona di età superiore ai 14 anni è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'aggressione è stata accompagnata da violenza perpetrata da più persone, o se dalla violenza è derivata una malattia o un'incapacità al lavoro superiore a sei settimane, la pena è della reclusione da 5 a 10 anni.

Arte. 87 – Lo stupro consiste nell'imporre con frode o violenza rapporti sessuali a un altro contro la sua volontà. Qualsiasi autore o complice di stupro sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena può essere aumentata a 20 anni se gli autori hanno imposto alla vittima più rapporti sessuali o se la violenza compiuta ha causato una gravidanza, una malattia o un'incapacità al lavoro superiore a sei settimane.

Lo stesso vale se la vittima aveva meno di 14 anni.

SEZIONE 2 - LE VIOLAZIONI DEL BUON MORALE 88 - È punito

con la reclusione da uno a tre (03) anni e con la multa da franchi 100.000 a franchi 500.000 chiunque abbia commesso un atto immodesto o contro natura con una persona del suo sesso.

Arte. 89 - Sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da franchi 20.000 a franchi 200.000 o con una sola di queste pene:

1°) chiunque esibisce in pubblico le proprie parti sessuali od ogni altro gesto offensivo del pudore;

2°) chiunque espone in pubblico, fabbrica o vende per pubblica esposizione oggetti, immagini, filmati, registrazioni sonore o audiovisive, contrari al pudore;

3°) chiunque distribuisce o fa distribuire sulla pubblica via o per posta, o porta a porta, libri, opuscoli, cataloghi, prospetti, immagini, filmati, registrazioni sonore o audiovisive contrarie al buon costume, senza il preventivo consenso dei destinatari;

4°) chiunque, con la parola, per iscritto o con altro mezzo di comunicazione, diffonde o fa diffondere pubblicamente incitamento a pratiche contrarie al buon costume.

Arte. 90 – Gli oggetti, le immagini, le pellicole, i libri, gli opuscoli, i cataloghi, gli opuscoli, le registrazioni sonore o audiovisive di cui all'articolo precedente saranno in ogni caso sequestrati e confiscati ai fini della loro distruzione.

Inoltre, i colpevoli possono essere privati per un periodo massimo di cinque anni del diritto di pubblicare, vendere o riprodurre stampati, registrazioni, filmati o immagini.

SEZIONE 3 – SFRUTTAMENTO DEL DEBAUCH Art. 91

– Sarà punito con la multa da 2.000 a 30.000 franchi chiunque, dell'uno o dell'altro sesso, compia pubblicamente atti di adescamento a scopo di prostituzione.

In caso di recidiva entro un anno, il colpevole sarà passibile da dieci a trenta giorni di lavoro penale.

Arte. 92 - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da franchi 100.000 a franchi 1.000.000 chiunque, allo scopo di soddisfare passioni altrui, incita o consegna alla prostituzione una o più persone, con promesse, doni, minacce, frode o violenza.

Arte. 93 - E' considerato ruffiano e punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque:

1°) convive consapevolmente con una persona abitualmente dedita alla prostituzione; 2°) essere in rapporti abituali con una o più persone abitualmente dedite alla prostituzione, non può giustificare risorse corrispondenti al suo stile di vita; 3°) mette a disposizione dei locali persone dedite alla prostituzione; 4°) gestore o dipendente di uno stabilimento alberghiero, tollera abitualmente nel proprio stabilimento la presenza di soggetti dediti alla prostituzione.

Arte. 94 – La reclusione può essere aumentata a dieci anni quando:

1°) il colpevole avrà istigato o praticato la prostituzione minorile; 2°) il colpevole avrà esercitato violenza per introdurre o mantenere persone nella prostituzione, se tale violenza ha causato una malattia o un'incapacità al lavoro superiore a due settimane.

Arte. 95 – Il committente sarà privato in tutto o in parte dei diritti elencati nell'articolo 33.

Può anche essere privato del diritto di guidare autoveicoli per un massimo di cinque anni.

Il tribunale può ordinare la chiusura dell'esercizio in cui è stato commesso il reato, applicazione dell'articolo 40.

I letti o altri mobili usati per la dissolutezza possono essere sequestrati e confiscati.

Arte. 96 – Le persone che hanno esercitato la prostituzione possono essere sottoposte a visite mediche e misure di cura se sono affette da malattie veneree.

I costi delle visite e delle cure saranno a carico dei magnaccia che hanno sfruttato l'attività di queste persone.

CAPO IV REATI

CONTRO IL PATRIMONIO SEZIONE 1 –

FURTO L'art. 97 –

Colui che fraudolentemente ruba una cosa che non gli appartiene, è reo di furto.

Arte. 98 – Il furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 20.000 a 100.000 franchi o con una sola di tali pene.

Arte. 99 – Sono altresì considerati furti: la sottrazione fraudolenta di un veicolo ad uso temporaneo,

modifiche o alterazioni fraudolente agli impianti di distribuzione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica al fine di esonerare, in tutto o in parte, l'utente dal pagamento del canone.

Arte. 100 – Il furto è qualificato quando è stato commesso con una delle seguenti circostanze:

1°) di notte,
2°) in concerto da parte di più autori o complici, 3°) con uso di chiavi false o con scasso, furto interno o esterno, 4°) in luogo abitato o adibito ad abitazione 5°) con porto d'armi, 6°) con violenza o minaccia alle persone,
7°) con uso di autoveicolo, 8°) con l'uso di un distintivo o di una divisa che possano indurre a confusione con quelli di agenti della pubblica autorità o adducendo un falso ordine da parte di questi autorità. 9°) da un impiegato, operaio, servitore nella casa del padrone al cui servizio era,

10°) da un vettore, albergatore o depositario o loro agenti per quanto riguarda le cose depositate sotto la loro responsabilità professionale.

Arte. 101 – Il furto commesso con una sola delle circostanze di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il furto commesso con almeno due delle circostanze di cui all'articolo 100 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se è stato fatto uso di armi o se la violenza ha causato alla vittima un'infermità o un'incapacità lavorativa superiore a due settimane, ovvero se il furto è stato commesso con almeno tre delle circostanze di cui all'articolo 100, i colpevoli sono puniti con la reclusione da dieci a venti anni.

Se gli autori del furto hanno esercitato violenza che abbia cagionato la mutilazione o grave invalidità della vittima, è punito con l'ergastolo.

Arte. 102 – I furti commessi in danno del coniuge, di un ascendente o di un discendente possono dar luogo solo al risarcimento civile.

SEZIONE 2 – VIOLAZIONE DELLA FIDUCIA

L'art. 103 – Chiunque abbia ricevuto a titolo di citazione un oggetto o un valore per un uso determinato ne avrà disposto fraudolentemente e non potrà rappresentarlo, commette un abuso di fiducia.

Arte. 104 – Commette abuso di fiducia l'amministratore o il dirigente di società che dispone fraudolentemente dei beni della società in violazione dello statuto e dei diritti dei soci.

Arte. 105 – Commette abuso di fede il titolare di firma in bianco che fraudolentemente adduce un'obbligazione indebita o esonero a danno del firmatario.

Arte. 106 – In caso di abuso di fiducia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98.

Se il tradimento è commesso da un professionista nell'esercizio della sua professione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il colpevole può anche essere privato del diritto di esercitare la sua attività professionale per un massimo di cinque anni.

SEZIONE 3 – FRODE L'art. 107 –

È colpevole di frode chiunque, con manovre fraudolente volte ad abusare della credulità, riceve indebitamente somme, beni o valori in danno altrui.

Arte. 108 – In caso di frode si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98.

Arte. 109 – Se la frode è stata commessa utilizzando documenti falsi o insegne o divise false, la pena può essere raddoppiata.

SEZIONE 4 – I REATI NELL'USO DI ASSEGNI L'art. 110 - E' punito con le pene

della frode chi ha emesso un assegno sapendo che non poteva essere regolarmente pagato, o per difetto di disposizione, o per opposizione che rendeva indisponibile il provvedimento, ovvero avrà consapevolmente ritirato il provvedimento tra l'emissione e la presentazione dell'assegno.

Arte. 111 - E' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa pari all'importo dell'assegno o dell'insufficienza di fondi chi, consapevolmente, ha accettato di ricevere o girare un assegno emesso alle condizioni definite nel precedente articolo.

Inoltre, non potranno proporre reclamo costituendosi parte civile in caso di incidente di pagamento.

Arte. 112 – E' punito con le pene previste dall'articolo 110 chiunque abbia falsificato, alterato o contraffatto un assegno, ovvero abbia consapevolmente fatto uso di un assegno contraffatto, alterato o contraffatto.

Arte. 113 – In caso di recidiva o di plurimi procedimenti, il tribunale può vietare al condannato per un massimo di cinque anni di emettere assegni diversi da quelli che consentono esclusivamente al traente di prelevare fondi dal trattario o da quelli certificati.

Tale decisione è notificata dal Pubblico Ministero alla Banca Centrale e alla Banca presso la quale il condannato ha il conto. Qualsiasi modulo di assegno emesso in violazione di tale divieto comporterà la responsabilità civile del banchiere in caso di incidente di pagamento.

Il tribunale può ordinare l'esecuzione provvisoria di tale divieto.

SEZIONE 5 – INGANNO Art. 114 - È

punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da franchi 20.000 a 200.000 o con una sola di queste pene, il commerciante o il fabbricante che abbia messo in vendita, consegnato od offerto in malafede merci, oggetti, strumenti o sostanze non aventi la qualità leale e commerciabile, ovvero non aventi il peso o la misura indicati.

Arte. 115 – Sarà punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque abbia diffuso, con qualsiasi mezzo, pubblicità ingannevole esaltandone qualità immaginarie o fornendo informazioni inesatte sul prodotto pubblicizzato.

L'autore principale è il produttore o commerciante che vende il prodotto. Se l'annuncio è stato redatto da un agente pubblicitario, questi sarà esonerato dall'azione penale se dimostra di essere stato tratto in inganno dalle affermazioni del produttore o dell'importatore circa le qualità o la composizione del prodotto.

Arte. 116 – Le associazioni dei consumatori sono abilitate a perseguire gli autori di inganni ea costituirsi parte civile, in particolare per ottenere la rettifica della pubblicità ingannevole effettuata dagli stessi media.

SEZIONE 6 – DETTAGLI ART. 117 -

Sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 100.000 a chi sa di essere assolutamente impossibilitato a pagare sarà servito un pasto o una

bere in un ristorante o in un locale per bere, o gli sarà assegnata una stanza in un albergo, o avrà preso un taxi o un'auto a noleggio.

SEZIONE 7 – FALLIMENTO

Arte. 118 - Gli esercenti, i dirigenti o gli amministratori di società riconosciuti colpevoli di fallimento secondo le disposizioni del codice di commercio sono puniti:

in caso di fallimento semplice, da un mese a due anni di reclusione;

in caso di bancarotta fraudolenta, da uno a cinque anni di reclusione.

Arte. 119 – Alle stesse sanzioni soggiacciono i complici del fallimento anche se non hanno la qualità di commerciante.

Arte. 120 – Le pene possono essere raddoppiate se i colpevoli esercitano professionalmente attività di cambio, intermediazione mobiliare o attività bancarie.

ARTICOLO 8 – CONTENIMENTO E FRAUDOLENTO

CEL art. 121 - Saranno puniti con le pene previste dall'articolo 98 coloro che consapevolmente occultano somme, oggetti o valori, ottenuti per mezzo di uno dei delitti di cui al presente capo.

Arte. 122 – Se l'occultatore era a conoscenza, al momento dell'occultamento, di circostanze aggravanti che qualificavano il delitto principale, sarà punito con la pena applicabile a tale delitto, a meno che non abbia denunciato il delitto e restituito le cose occultate.

Arte. 123 - è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da franchi 20.000 a franchi 200.000 chiunque, entrato in possesso di una somma, oggetto o valore, per errore o caso fortuito, non avrà provveduto alla restituzione a cui di diritto o non avrà reso la dichiarazione all'autorità competente entro breve tempo dalla scoperta dell'errore o dalla cattura della cosa ritrovata.

SEZIONE 9 – RICATTO 124 -

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, sotto la minaccia di rivelare un segreto, di diffamazione, di distruggere qualsiasi documento, di ledere la libertà o l'integrità di una o più persone, ha estorto o tentato di estorcere la consegna di fondi o titoli o la firma o la consegna di uno scritto, di un atto o di qualsiasi documento contenente un obbligo, una disposizione o una liberazione.

Arte. 125 – La reclusione può essere raddoppiata se la minaccia ha ricevuto un inizio di esecuzione

SEZIONE 10 – DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO

art. 126 – Chiunque intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere con altrui danno fabbricati, navi, aeromobili, depositi, edifici strumentali adibiti ad abitazione o occupati da personale

sarà punito:

- 1) morte, se la distruzione è stata effettuata mediante incendio o esplosivi,
- 2) ergastolo se la distruzione è stata effettuata con qualsiasi altro mezzo.

Arte. 127 - Chiunque intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere con altrui danno edifici, strade, argini, ponti, opere d'arte, edifici di pubblica utilità o di esercizio non abitati non occupati dal personale è punito:

- 1) ergastolo se la distruzione è stata effettuata mediante incendio o esplosivo, reclusione da dieci a venti anni se la distruzione è stata effettuata con altro mezzo.

Arte. 128 - Chiunque intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere con danno altrui baracche, pagliai, capanne o altre costruzioni leggere è punito:

- 1) della reclusione da uno a cinque anni se al momento del fatto l'immobile era occupato da una o più persone;
- 2) della reclusione da due mesi a un anno se l'immobile al momento del fatto era disabitato.

Arte. 129 - Chiunque intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere veicoli terrestri pubblici o privati è punito:

morte se la distruzione è stata effettuata mentre il veicolo trasportava persone, anche se parcheggiato o fermo,

- 2) della reclusione da cinque a dieci anni se la distruzione è stata effettuata quando il veicolo non conteneva persone,

- 3) reclusione da sei mesi a tre anni se il veicolo distrutto era sprovvisto di motore se si trattava di un veicolo che non poteva trasportare almeno due passeggeri oltre al conducente.

Arte. 130 - Il semplice doloso degrado, non intaccante le opere strutturali di edifici, fabbricati, opere d'arte, monumenti, edifici strumentali e di servizio, pubblici o privati, è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 1.000.000 o con una sola di queste pene:

La stessa pena si applica alla distruzione, al danneggiamento doloso di opere d'arte, collezioni pubbliche o private, cose classificate altrui.

Arte. 131 – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, intenzionalmente e dolosamente, brucia o distrugge in qualsiasi modo titoli, cambiali, effetti commerciali o bancari o qualsiasi altro documento contenente od operante obbligo, prestazione o esonero.

Arte. 132 – Chiunque intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere macchine, utensili, strumenti,

materiali o prodotti impiegati nella fabbricazione, nell'amministrazione agricola, industriale, commerciale, artigianale, pubblica o privata, sono puniti:

1) della reclusione da due a dieci anni se l'autore ha agito in danno del datore di lavoro o in danno dello Stato o di un ente pubblico,

2) reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da franchi 20.000 a franchi 1.000.000 se l'autore è un terzo della vittima.

Arte. 133 – Chiunque ha dolosamente abbattuto uno o più alberi, devastato colture in piedi, tagliato grano o foraggio in danno altrui è punito con la reclusione da due mesi a due anni se il danno è inferiore a franchi 30.000.

In caso contrario, la reclusione può essere aumentata a cinque anni.

Arte. 134 - La distruzione di recinti, pollai o altre strutture utili all'allevamento o alla riproduzione degli animali è punita con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 20.000 a 1.000.000 di franchi o una sola di queste due pene.

Arte. 135 - Chiunque avvelena cavalli o altre bestie da monte o da soma, mucche, buoi, pecore, capre o maiali, o qualsiasi altro animale domestico, pesci in stagni, peschiere o bacini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 20.000 a lire 1.000.000.

Può anche essere interdetto dal soggiorno per un periodo minimo di due anni e massimo di cinque anni.

Arte. 136 - Coloro che, senza necessità, hanno ucciso o mutilato uno degli animali di cui all'articolo precedente, saranno puniti come segue:

Se il fatto è stato commesso nei fabbricati, recinti e annessi o sui terreni di cui era proprietario, località, mezzadro o agricoltore il padrone dell'animale ucciso o mutilato, la pena è della reclusione da un mese a un anno.

Se commesso in altro luogo, la reclusione è da uno a sei mesi.

Arte. 137 - Chiunque abbia, in tutto o in parte, interrato fossati, distrutto recinzioni, di qualunque materiale essi siano, tagliato o sradicato siepi rapide o secche, chiunque abbia spostato o rimosso terminali, pali, o alberi piantati o riconosciuti per delimitare tra proprietà diverse o si opponga con violenza o minacce all'installazione di tali terminali, è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 50.000 .

SEZIONE 11 – OCCUPAZIONE FRAUDOLENTA 138

- Chiunque in malafede ha coltivato o occupato in qualsiasi modo terreni di cui altri potevano disporre, sia in forza di titolo fondiario, sia in forza di provvedimento amministrativo o giudiziale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 50.000 a 300.000

Franco.

Il tribunale può ordinare lo sgombero dell'occupante nonché la distruzione delle piantagioni e degli edifici di quest'ultimo.

E' punito con le stesse pene chiunque abbia abusivamente occupato terreni facenti parte del demanio nazionale o intestati allo Stato o ad un ente pubblico ovvero abbia concluso o tentato di concludere un contratto relativo a tali terreni.

Arte. 139 – Chiunque, in malafede, occupa senza diritto o titolo un'abitazione, un locale professionale, un edificio pubblico o un edificio destinato all'uso pubblico, nonostante la diffida del proprietario dei locali, è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 50.000.

CAPO V

DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLO STATO

SEZIONE 1 - OLTRATTI NEI CONFRONTI DI RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AUTORITA'

L'art. 140 - E' punito con la reclusione da un mese a due anni chiunque con la parola, con lo scritto, con il gesto, con immagini o oggetti o messaggio registrato non reso pubblico avrà insultato o oltraggiato nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio un magistrato, un pubblico ufficiale o qualunque altro cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio.

Arte. 141 - La reclusione può essere aumentata a cinque anni quando l'insulto o l'oltraggio sia stato pubblicamente proferito o sia stato oggetto di pubblica diffusione da parte del suo autore.

SEZIONE 2 - MINACCE E VIOLENZE NEI CONFRONTI DI RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AUTORITA'

L'art. 142 - È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, nell'esercizio, ha minacciato di recare danno alla sua persona, alla sua onorabilità o a quella dei suoi familiari, a un magistrato, a un pubblico ufficiale o a un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio.

Se la minaccia è fatta con ordine o condizione di compiere o astenersi dal compiere un atto del proprio ufficio, la pena è raddoppiata.

Arte. 143 - Chiunque ha volontariamente esercitato violenza o aggressione nei confronti di un magistrato, di un pubblico ufficiale o di un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, o in occasione di tale esercizio, è punito:

da un mese a un anno di reclusione se alla vittima della sua violenza non è derivata l'impossibilità di prestare il proprio servizio:

reclusione da tre mesi a tre anni se la violenza subita ha comportato l'impossibilità della vittima di esercitare le proprie funzioni per meno di due settimane;

reclusione da due a cinque anni se la violenza subita ha comportato l'impossibilità della vittima di esercitare le proprie funzioni per un periodo da due settimane a tre mesi;

da cinque a venti anni di reclusione se dalla violenza subita derivano mutilazioni o grave invalidità o interruzione dal servizio superiore a tre mesi;

l'ergastolo se la violenza compiuta senza intenzione di provocare la morte vi è comunque risultata;

morte se la violenza è stata compiuta con intento omicida.

SEZIONE 2 – RIBELLIONE Art. 144

- Sarà punito con la multa da lire 2.000 a lire 3.000 chiunque si rifiuti di obbedire ad un ordine legittimo impartito sulla pubblica via o in luogo pubblico da un rappresentante della pubblica autorità, agendo nell'esercizio delle sue funzioni.

Arte. 145 – Costituisce ribellione qualsiasi resistenza violenta all'azione legittima delle forze dell'ordine.

Arte. 146 – La ribellione è punibile da dieci a trenta lotti di lavoro penale o con una multa da 10.000 a 30.000 F quando è stata commessa individualmente e non ha impedito all'ufficiale di polizia vittima di svolgere il suo servizio.

Arte. 147 - La ribellione è punita con la reclusione da un mese a un anno se è stata commessa congiuntamente da più persone senza istruttore per l'ufficiale di polizia vittima di un'incapacità al servizio, ovvero se è stata commessa portando un'arma visibile o occulta.

Arte. 148 – Le pene di cui all'articolo 143 si applicano agli autori di ribellione a seconda che abbiano causato l'impossibilità al servizio, la mutilazione, l'invalidità o la morte dell'ufficiale di polizia.

SEZIONE 4 – CONFISSE ART. 149 -

Costituisce decadenza ogni delitto o delitto commesso nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio da un magistrato o da un funzionario pubblico titolare di un appezzamento di pubblica amministrazione.

Oltre alle pene previste per il reato o il delitto commesso, il colpevole sarà privato della magistratura o del pubblico servizio.

Arte. 150 - Ogni violazione della libertà, ogni violenza contro la persona, ogni offesa al costume, ogni offesa al patrimonio della persona commessa nell'esercizio delle sue funzioni o per abuso di potere da parte di un magistrato o di un funzionario titolare di un ufficio pubblico è punito con il doppio delle pene previste per i privati.

Se il reato è punito con l'ergastolo, può essere pronunciata la morte quando costituisce una confisca.

SEZIONE 5 – ABUSO DI POTERE L'art.

151 – Magistrati o dipendenti pubblici titolari di un pacco di pubblici poteri che avranno

concertati per opporsi all'esecuzione delle leggi o per cessare irregolarmente il loro servizio saranno pertanto puniti solo con la reclusione da un mese a un anno.

Se il concerto ha avuto luogo tra le autorità civili e le autorità militari, gli autori o i provocatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni, ferme restando le pene applicabili in caso di complotto contro la sicurezza dello Stato.

Arte. 152 - Saranno puniti con la decadenza dalle funzioni:

magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano interferito nell'esercizio del potere legislativo o regolamentare interrompendo o sospendendo l'esecuzione di leggi e regolamenti o emanando regolamenti;

Ministri, funzionari pubblici e agenti titolari di una parcella dell'autorità amministrativa che hanno interferito nelle funzioni giudiziarie pronunciando condanne penali o civili o rivolgendo ingiunzioni o difese alle corti e ai tribunali.

Arte. 153 - E' punito con la reclusione da due a cinque anni l'agente titolare di un appezzamento di pubblica amministrazione che ha ordinato o imposto l'uso della forza pubblica fuori dai casi previsti dalla legge o per ostacolare l'esecuzione della legge di un provvedimento o di un mandato giudiziale.

Arte. 154 - Il comandante di un reparto della pubblica forza che avrà rifiutato od ommesso di far agire il proprio reparto dopo esservi stato debitamente obbligato dall'autorità giudiziaria o amministrativa è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la decadenza dalle funzioni.

Arte. 155 - Chiunque ha indebitamente preteso di esercitare la pubblica autorità avvalendosi o di un falso ordine di questa autorità, o di insegne o divise false, ovvero di insegne o divise usurpate, è punito per questo solo fatto con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Arte. 156 - Le pene previste dal presente articolo non si applicano ai pubblici ufficiali o ai pubblici ufficiali che hanno agito solo su ordine del superiore gerarchico impartito nei limiti della loro competenza.

SEZIONE 6 - OSTACOLI ALLA GIUSTIZIA L'art.

157 - E' punito con la reclusione da un mese ad un anno il custode di sigilli apposti per ordine di giustizia o amministrazione che abbia rotto o fatto rompere detti sigilli.

Quando il sigillo è stato rotto intenzionalmente da persona diversa dal tutore, il colpevole è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Arte. 158 - Chiunque distrugge, degrada o sopprime registri, atti o altri documenti pubblici contenuti e custoditi in pubblici servizi o da funzionari ministeriali è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Arte. 159 - Chiunque, salvo il caso in cui sia vincolato dal segreto professionale, rifiuterà di fornire il proprio

la testimonianza in tribunale sarà punita con una multa da 10.000 a 30.000 F.

Quando il rifiuto di deporre consegue ad una corruzione del teste o se ha come effetto l'occultamento di un fatto giustificante o di un pretesto in un processo penale, il colpevole è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Arte. 160 - Costituisce falsa testimonianza la volontaria alterazione di un fatto denunciato in giudizio da un testimone.

Arte. 161 - È punito con la reclusione da uno a tre anni il falso testimonio che avrà agito per corruzione o per condannare ingiustamente una parte al processo.

Quando la falsa testimonianza mira a condannare falsamente un imputato o imputato, il falso testimone sarà punito con la pena applicabile al reato attribuito a tale imputato o imputato.

Arte. 162 - Chiunque sia stato differito o deferito in sede civile al giuramento e abbia reso giuramento falso è punito con la reclusione da due mesi a due anni e può essere interdetto dall'esercizio in tutto o in parte dei diritti di cui all'articolo 33 per un massimo di cinque anni.

Arte. 163 - Chiunque con minacce, soprusi, macchinazioni, promesse, doni, aggressioni o seduzioni avrà corrotto o tentato di corrompere un testimone in un procedimento giudiziario o disciplinare è punito con le pene previste dall'articolo 161 nei confronti del falso testimone anche se la corruzione è venuta meno.

Arte. 164 - Le pene per falsa testimonianza si applicano all'interprete che, nell'espletamento del suo incarico, altera volontariamente la dichiarazione che traduce.

Arte. 165 - Le pene per falsa testimonianza si applicano anche al perito che volontariamente altera i risultati delle sue osservazioni al fine di falsare il corso della giustizia.

Arte. 166 - Le pene per falsa testimonianza si applicano alla denuncia calunniosa rivolta alla polizia o all'autorità giudiziaria con dolo per provocare un procedimento penale ingiustificato.

SEZIONE 7 - PUBBLICO FALSO L'art.

167 - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque abbia contraffatto o falsificato il sigillo dello Stato o di una pubblica amministrazione, i segni, punzoni ed altri strumenti utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per contraddistinguere atti, documenti, materiali od oggetti.

La stessa pena si applicherà a chi consapevolmente si sia avvalso di sigilli, marchi, punzoni o altri strumenti contraffatti o falsificati.

Arte. 168 - Chiunque falsifica o falsifica un certificato è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
, un documento o documento la cui costituzione è riservata alle pubbliche amministrazioni.

La stessa sanzione si applicherà a chi abbia consapevolmente fatto uso di certificati, atti o documenti contraffatti o falsificati.

Arte. 169 – Quando la falsità provenga da un pubblico ufficiale o dipendente che per le sue funzioni abbia accesso ai sigilli, timbri, contrassegni, strumenti, forme di documenti certificati di cui agli articoli precedenti, la pena è raddoppiata.

Arte. 170 - Saranno puniti con la reclusione da un mese ad un anno, con la multa da lire 30.000 a lire 200.000 o con una sola di queste pene:

- 1) chiunque ha fabbricato, venduto, distribuito, anche gratuitamente, oggetti, stampati, moduli che, per l'aspetto o le dimensioni, possono indurre a confusione con gli oggetti, gli stampati o le formule utilizzate dalle pubbliche amministrazioni;
- 2) chiunque abbia rimesso in uso un valore di bollo o di bollo già utilizzato ovvero abbia sovraccaricato, perforato o alterato detti valori di bollo o di imposta per aumentarne o rinnovarne il valore d'ufficio.

CAPITOLO VI

REATI CONTRO LA PACE PUBBLICA

SEZIONE 1 - ATTACCHI A SCRITTE AUTENTICHE O COMMERCIALI

Arte. 171 - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque abbia contraffatto, alterato, falsificato o distrutto un atto autentico contenente riconoscimento, obbligazione o liberazione.

La pena è della reclusione da cinque a sei anni se l'autore della falsità è il pubblico ufficiale abilitato a ricevere o accertare l'atto.

Arte. 172 - È punito con la reclusione da tre mesi a due anni chiunque falsifica, altera, falsifica o distrugge un atto privato o un documento bancario o commerciale contenente una presa di coscienza, un conto, un'obbligazione o una liberatoria.

La pena sarà da uno a cinque anni se il colpevole ha agito nell'esercizio della sua professione. Può anche essere privato del diritto di esercitare la professione per un massimo di cinque anni.

Arte. 173 – L'uso consapevole di atti ed altri documenti contraffatti o falsificati è punito con le stesse pene della contraffazione o falsificazione.

SEZIONE 2 - CERTIFICAZIONI FALSE L'art.

174 - È punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 100.000 o con una sola di queste pene:

- 1) chiunque, a nome di un medico o di altro operatore sanitario, produce un certificato attestante falsamente uno stato di salute, un vaccino o qualsiasi altro atto di cura.
- 2) qualsiasi medico o operatore sanitario che rilasci un certificato che asserisce o occulta falsamente malattia, disabilità, gravidanza, guarigione o causa di morte.
- 3) chiunque fabbrica sotto il nome di un datore di lavoro o di un dirigente scolastico o

formazione professionale, un certificato di lavoro, un diploma, un certificato di buon servizio o ha fatto uso di tali certificati, certificati o diplomi contraffatti o falsificati.

4) chiunque attesta falsamente davanti a un pubblico ufficiale, in atto amministrativo o autentico, fatti il cui atto è diretto a provare la verità.

5) chiunque rende consapevolmente dichiarazioni inesatte nella costituzione di un fascicolo amministrativo relativo all'attribuzione di benefici o al riconoscimento di una situazione che fa sorgere il diritto a determinati vantaggi o distinzioni.

SEZIONE 3 - FRODI NEI PUBBLICI ESAMI E CONCORSI L'art. 175 - Chiunque

commette frode in un pubblico esame o concorso finalizzato all'ingresso in una pubblica amministrazione o al conseguimento di un diploma ufficiale, in particolare consegnando a terzi o comunicando consapevolmente ad alcuno degli interessati il testo o l'oggetto della prova ovvero avvalendosi di documenti falsi quali diplomi, certificati, atti di nascita o altro, ovvero sostituendo un terzo al vero candidato, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da 20.000 a 500.000 franchi o solo una di queste sanzioni.

SEZIONE 4 - VIOLAZIONI DELLA PRIVACY L'art.

176 - I medici e gli altri operatori sanitari, gli assistenti sociali, gli avvocati, i ministri del culto e tutti gli altri affidati dallo Stato o dalla professione ai segreti loro affidati che, salvo i casi in cui la legge li autorizzi o li obblighi a svolgere attività di denuncia, abbiano rivelato tali segreti sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 30.000 a 1.000.000 di franchi.

Arte. 177 - Saranno puniti con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da 20.000 a 200.000 franchi:

1) chiunque viola il segreto della corrispondenza venendo a conoscenza, con qualsiasi mezzo, del loro contenuto senza il consenso del destinatario o del mittente;

2) chiunque abbia pubblicato o diffuso documenti o registrazioni private senza il consenso degli autori o dei loro aventi causa;

3) chiunque pubblica o distribuisce un disegno, una fotografia, un filmato o altro contributo che riproduce l'immagine di un privato senza il consenso di quest'ultimo o dei suoi aventi causa;

4) chiunque, con qualsiasi mezzo, ha organizzato l'intercettazione e l'ascolto di comunicazioni private, orali, ottiche, magnetiche o di altra natura, scambiate o ricevute in luogo privato, senza il consenso del titolare del locale

chiunque entra in un luogo privato abitato o adibito ad abitazione contro la volontà del padrone del luogo

Quando i colpevoli abbiano agito, salvo le eccezioni previste dalla legge o ordinate dalla pubblica autorità, per appropriazione indebita o abuso dei poteri connessi alle loro pubbliche funzioni, saranno

punito con la reclusione da due mesi a tre anni.

SEZIONE 5 - FRODI ELETTORALI 178 - È punito

con la reclusione da un mese a un anno chiunque, allo scopo di ostacolare lo svolgimento di una votazione pubblica o di alterarne l'esito:

provoca irregolarmente l'aggiunta o la cancellazione di elettori dall'elenco degli elettori,

preso una iscrizione in una lista elettorale senza aver chiesto la cancellazione della vecchia lista in cui era iscritto,

sarà stato iscritto in una lista elettorale a dispetto di incapacità legale o giudiziaria o di decadenza,

causato disordine nei seggi elettorali durante il turno di votazioni o durante lo spoglio delle schede,

distribuito volantini, affisso manifesti o compiuto qualsiasi altro atto di propaganda elettorale al di fuori dei luoghi e dei tempi riservati a tale propaganda.

Arte. 179 - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque impedisce o falsa l'esercizio del voto:

avrà mediante minacce, aggressioni, doni, promesse o artifici dissuasivo o tentato di dissuadere un elettore dal partecipare al voto o dalla scelta libera della propria scheda elettorale,

avrà con atto o con corruzione impropriamente collocato o fatto collocare nelle urne le schede elettorali, asportare o far asportare le urne o il loro contenuto,

avrà falsificato, contraffatto o distrutto il verbale con l'annotazione dei risultati delle votazioni o i documenti di supporto allegati al verbale medesimo.

SEZIONE 6 - ATTACCHI ALLA PUBBLICA TRANQUILLITÀ L'art. 180

- Sarà punito con la multa da lire 2.000 a lire 30.000 chiunque, fuori dai giorni festivi e consuetudini, abbia provocato schiamazzi notturni.

Arte. 181 - Chi sarà trovato in stato di pubblica e manifesta ubriachezza sarà punito con la multa da lire 2.000 a lire 30.000.

In caso di recidiva entro dodici mesi, il colpevole sarà punito da uno a dieci giorni di lavoro penale.

Il tribunale può anche ordinare che sia sottoposto a cure disintossicanti a proprie spese.

Arte. 182 - E' punito con la multa da lire 2.000 a lire 30.000 chiunque partecipi sulla pubblica via ad un corteo, comizio o altra manifestazione che interferisca con la pubblica circolazione, senza aver ottenuto le autorizzazioni amministrative preventive.

Gli organizzatori di manifestazioni non autorizzate sulla pubblica via, anche se non vi hanno partecipato personalmente, saranno puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 20.000 a 100.000 F o una sola di queste due pene.

Arte. 183 - Quando la manifestazione abusiva sulla pubblica via ha cagionato danni o degrado a strutture pubbliche, beni dei residenti, veicoli in sosta, i partecipanti alla manifestazione sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi.

Arte. 184 - È punito con da uno a venti giorni di lavoro penale chi fa l'elemosina sulla pubblica via o consegna fanciulli all'accattonaggio.

Arte. 185 - Coloro che non hanno domicilio certo né mezzi di sussistenza e che abitualmente non esercitano né commercio né professione e si dedicano al vagabondaggio, sono puniti con i lavori penali da uno a venti giorni.

Il giudice può altresì disporre la loro collocazione in una struttura di accoglienza, orientamento o cura per un periodo di tre mesi, eventualmente prorogabile al fine di agevolarne il reinserimento socio-professionale.

Arte. 186 – Lo straniero trovato in stato di vagabondaggio sarà espulso dal territorio nazionale al termine della pena.

Essi sono esenti da sanzioni se il loro rimpatrio è effettuato senza indugio dall'autorità diplomatica o consolare di appartenenza.

SEZIONE 7 – GRUPPI DI REATI

Arte. 187 - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque si unisca o partecipi ad un gruppo, qualunque sia la sua durata e il numero dei suoi componenti, finalizzato a preparare o commettere delitti contro la persona o contro il patrimonio.

Gli organizzatori o capi di gruppi di delinquenti saranno puniti per questo solo fatto con la reclusione da cinque a dieci anni.

Arte. 188 - Saranno puniti con le pene dell'articolo 187 coloro che consapevolmente procurano un luogo di ritrovo o di ritiro ai componenti del gruppo, ovvero custodiscono le armi o gli strumenti adoperati o da utilizzare per le loro attività criminose.

Arte. 189 – Saranno esentati dalla pena coloro che, prima di ogni partecipazione ad uno dei delitti predisposti dal gruppo, abbiano denunciato alle autorità l'esistenza del gruppo stesso.

SEZIONE 8 – FUGA 190 - è

punito con la reclusione da uno a sei mesi l'agente della pubblica forza incaricato della custodia di un detenuto.

Arte. 191 – Il guardiano o l'agente addetto alla custodia di un detenuto che consapevolmente gli procura l'evasione o tenta di procurargliela è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la privazione dell'impiego.

pubblico.

Arte. 192 - Chiunque volontariamente facilita l'evasione di un detenuto fornendogli informazioni, strumenti, vestiario, veicolo o altro mezzo di fuga o di occultamento, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è raddoppiata se, per la sua condizione o per la sua funzione, il colpevole ha avuto la possibilità di comunicare liberamente con il detenuto.

Arte. 193 - E' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 20.000 a 100.000 F o una di queste pene solo chi ha consegnato o inviato una corrispondenza, un pacco, una somma o qualsiasi oggetto a un detenuto fuori dei canali previsti dal regolamento o in violazione di un ordine di segretezza.

Se il colpevole ha abusato delle agevolazioni concessegli dalla sua professione per tale consegna, può anche essere privato del diritto di esercitare la sua professione per un massimo di tre anni.

Arte. 194 - È punito con la reclusione da due mesi a due anni il detenuto che, con qualsiasi mezzo, sia evaso, o da un istituto penitenziario, o da un ospedale o da un istituto sanitario dove era ricoverato, o mentre era impiegato fuori di un istituto penitenziario, o durante un trasferimento o che non vi abbia fatto ritorno al termine del congedo.

SEZIONE 9 - NON DENUNCIA DEI CRIMINALI 195 - E' punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da lire 20.000 a lire 500.000 chiunque, avendo conoscenza di un delitto già tentato o commesso, mentre era ancora possibile prevenirne o limitarne gli effetti, ovvero quando si potrebbe pensare che i colpevoli o uno di essi commettessero nuovi delitti che la denuncia potrebbe impedire, non ne darà immediata denuncia alle pubbliche autorità.

Sono esclusi dalle disposizioni di cui sopra i parenti o gli affini fino al 4° grado inclusivi degli autori o complici del delitto o dell'attentato.

SEZIONE 10 - REATI CONTRO IL RISPETTO DOVUTO AI MORTI L'art. 196 - E' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 100.000 chi:

1) avrà discretamente seppellito un corpo umano, senza averne regolarmente dichiarato la morte;

occulta, mutila o distrugge il corpo di una persona deceduta;

avrà violato o profanato una tomba o un monumento funerario;

si occupa del traffico di ossa umane;

5) avrà deturpato o profanato un monumento pubblico dedicato alla memoria di per la festa o per il bene pubblico.

CAPO VII

DELITTI CONTRO L'ERARIO, IL DOMINIO E L'ECONOMIA NAZIONALE SEZIONE 1 – FALSITÀ

IN VALUTE L'art. 197 - Saranno puniti con la

reclusione da cinque a dieci anni:

1) chiunque abbia contraffatto o alterato banconote aventi corso legale in Togo o ammesse al cambio in istituti finanziari riconosciuti in Togo;

2) chiunque abbia consapevolmente partecipato all'emissione, all'introduzione o alla distribuzione di biglietti così contraffatti o alterati,

Arte. 198 - Saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni:

1) chiunque abbia contraffatto, alterato o colorato monete metalliche aventi corso legale in Togo o ammesse al cambio in istituti finanziari riconosciuti in Togo;

2) chiunque consapevolmente partecipa all'emissione, introduzione o distribuzione di monete contraffatte, alterate o colorate.

Arte. 199 - Sono esenti da sanzione coloro che, avendo concorso alla contraffazione o alterazione di specie monetarie, ne abbiano, prima di ogni azione penale, denunciato gli autori alle autorità costituite.

Arte. 200 - Le specie monetarie contraffatte o alterate saranno confiscate e distrutte per volere della banca emittente vittima di contraffazione.

Arte. 201 - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque abbia contraffatto o falsificato titoli di debito, buoni del tesoro o altre obbligazioni sottoscritte dallo Stato o da altro ente pubblico.

Le stesse sanzioni saranno applicabili a chi abbia fatto uso dei titoli così contraffatti o falsificati.

SEZIONE 2 – SOTTRAZIONI E APPROPRIAZIONI INDEBUTE DI ULTIMI E PUBBLICI BENI.

Arte. 202 - È punito qualsiasi agente o dipendente dello Stato, di una collettività territoriale secondaria, di un ente pubblico, di una società partecipata dallo Stato o da altro ente pubblico e più in generale qualsiasi agente o dipendente di una persona giuridica di diritto pubblico, che fraudolentemente avrà sottratto, soppresso, sottratto o dissipato dall'ultimo pubblico o effetti sostitutivi, ovvero da atti, titoli, atti, effetti mobili che erano nelle sue mani in ragione o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. ed dalla reclusione da 5 a 10 anni.

Tuttavia, la pena è della reclusione da uno a cinque anni se le somme o i valori sottratti o sottratti non superano i 500.000 franchi.

Arte. 203 – Se il colpevole ha esercitato le funzioni di ragioniere pubblico la pena è raddoppiata.

Arte. 204 - Alle medesime pene soggiace il destinatario di cose o titoli sottratti o sottratti

rispetto ai principali autori e ai loro complici.

Arte. 205 - Gli autori dei delitti previsti e puniti dagli articoli 202, 203 e 204 non possono in ogni caso beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 30, 31, 32 del presente codice.

L'atto amministrativo che rileva la somma dovuta all'erario da questi stessi soggetti non è pregiudizievole all'esercizio dell'azione pubblica, né al giudizio del responsabile dei reati commessi.

Arte. 206 - E' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 200.000 o con una di queste pene soltanto l'agente o dipendente dello Stato o persona giuridica di diritto pubblico che abusivamente utilizzi veicoli, attrezzature di servizio o mobili destinati al pubblico servizio, al di fuori delle condizioni regolamentari.

Arte. 207 - E' punito con la multa da franchi 20.000 a franchi 100.000 l'agente o dipendente dello Stato o di una persona giuridica di diritto pubblico che, per sua negligenza, disattenzione o prudenza, abbia cagionato il disuso o l'usura prematura di un veicolo, di una macchina o di qualsiasi altra attrezzatura di servizio a lui destinata.

Il colpevole sarà esonerato dall'azione penale qualora sostituisca o ripari a proprie spese l'apparecchiatura danneggiata.

SEZIONE 3 – CONCUSSIONI E CORRUZIONI L'art. 208 -

Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni:

- 1) qualsiasi agente o dipendente dello Stato o di una persona giuridica di diritto pubblico, incaricato di riscuotere tributi, tributi o altri tributi, che avrà preteso, ricevuto, fatto esigere o riscosso somme o titoli di cui sapeva non essere dovuti;
- 2) il pubblico ufficiale, il magistrato, il funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio che abbia sollecitato o approvato doni, promesse, benefici di qualsiasi genere per compiere un atto del suo ufficio non gravato da una speciale remunerazione o per astenersi dall'adempimento di un dovere del suo ufficio.
- 3) chiunque, con minacce, atti di violenza, promesse, regali o regali, ha ottenuto o tentato di ottenere da un rappresentante dello Stato o di pubbliche amministrazioni e servizi, privilegi, vantaggi, favori, atti illeciti od omissioni.

Arte. 209 - E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni il rappresentante del governo, il funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio che direttamente o per interposta persona abbia assunto o mantenuto partecipazioni in una società posta sotto la sua vigilanza, vigilanza o controllo.

Il possesso di azioni o azioni che non rappresentano più del 5% del capitale sociale della società è comunque compatibile con la funzione di tutela, vigilanza o controllo di cui al comma precedente.

Arte. 210 - Il coniuge, il parente fino al 4° grado o chi vive in concubinato notorio con l'agente di governo, il funzionario o l'incaricato

funzioni di tutela, vigilanza o controllo, che abbia assunto interesse nella società dopo aver assunto tali funzioni o prima che siano trascorsi due anni dalla loro cessazione.

SEZIONE 4 – ATTACCHI ALL'ECONOMIA NAZIONALE L'art. 211

– Sarà punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di

da 5.000 a 2.000.000 di franchi, o una sola di queste pene, chiunque, mediante aggressione, minaccia, concertazione o altra manovra fraudolenta, avrà ostacolato o turbato la presentazione delle offerte o la libertà di gara nell'aggiudicazione di pubblici appalti o di pubbliche vendite.

Il tribunale può anche annullare l'aggiudicazione ottenuta fraudolentemente e ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del condannato.

Arte. 212 - È punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da franchi 5.000 a franchi 2.000.000 o con una di tali pene soltanto chi:

1) avrà provocato un aumento artificioso dei prezzi acquistando generi alimentari o beni al dettaglio per rivenderli al pubblico;

2) ha organizzato, direttamente o per interposta persona, l'accaparramento di derrate alimentari o merci, ovvero ha immesso sul mercato uno stock eccessivo di derrate alimentari o merci per operare o tentare di operare l'aumento o la diminuzione artificiale del prezzo di tali derrate alimentari o merci;

3) ha diffuso o fatto diffondere dichiarazioni diffamatorie o voci prive di fondamento al fine di discreditarne prodotti o di falsare il naturale andamento del prezzo di tali prodotti.

Arte. 213 - Sarà punito con la sanzione pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 il commerciante che rifiuti la vendita di un articolo o pratici una discriminazione ingiustificata nei confronti degli acquirenti, ovvero condizionando la vendita all'acquisto di più articoli o prodotti artificialmente riuniti in un unico lotto.

Tuttavia, il rivenditore ha facoltà di rifiutare la vendita all'acquirente che chieda più del proprio fabbisogno per rivendere i prodotti al pubblico.

La vendita per lotti è autorizzata in caso di liquidazione giudiziaria o amichevole in occasione della cessazione di un commercio, dell'abbandono o della trasformazione di un magazzino.

Arte. 214 - E' punito con la reclusione da uno a tre anni il lavoratore, impiegato, impiegato o procuratore d'impresa che, senza l'autorizzazione del capo d'impresa, comunica a terzi segreti di fabbricazione, informazioni sulla gestione o sulla contabilità d'impresa.

Arte. 215 - E' punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 500.000 chiunque, mediante aggressione, minaccia, notizia falsa o altra manovra fraudolenta, avrà violato o tentato di violare la libertà del lavoro e dell'industria.

Le stesse sanzioni sono applicabili a qualsiasi datore di lavoro che organizza il bracconaggio al suo profilo di

dipendenti di aziende concorrenti, attraverso pratiche fraudolente.

Arte. 216 - È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, con qualsiasi procedimento, fabbrica, pone in vendita, distribuisce, acquista o usa consapevolmente strumenti di misura e pesi che diano indicazioni false.

Gli strumenti contraffatti saranno confiscati e ordinati distrutti se non possono essere adeguatamente regolati.

Arte. 217 - E' punito con la pena da uno a venti giorni di lavoro o con la multa da 2.000 a 30.000 franchi chi partecipa ad una cessazione concertata del lavoro praticata al di fuori della normativa vigente.

Gli organizzatori della cessazione concertata del lavoro saranno puniti con la reclusione da uno a sei mesi.

SEZIONE 5 – ATTACCHI A STRUTTURE PUBBLICHE 218 - Sono puniti con la reclusione da due mesi a tre anni:

1) chiunque, mediante aggressione, occupazione, manifestazione o assembramento, si oppone all'esecuzione di opere pubbliche o alla demolizione di fabbricati od opere disposta dall'autorità amministrativa o giudiziaria;

2) chiunque abbia recato danno all'economia nazionale, partecipando direttamente o indirettamente all'interruzione della produzione o della distribuzione di energia elettrica, combustibili, minerali e materie prime;

3) chiunque abbia recato danno all'economia nazionale partecipando all'ostruzione volontaria di ferrovie, strade nazionali, banchine portuali.

Arte. 219 – Gli organizzatori responsabili dei danni all'economia di cui all'articolo precedente sono puniti con la reclusione da due a dieci anni, salve le pene applicabili in caso di distruzione o danneggiamento di beni demaniali o di persone fisiche.

SEZIONE 6 – FRODI NELL'USO DEL CREDITO L'art. 220 - È punito

con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 200.000 o con una di queste pene soltanto chi:

1) al fine di ottenere un credito, fidejussione o garanzia da un ente creditizio pubblico o privato, avrà volontariamente fornito informazioni inesatte sulle proprie risorse, sul proprio patrimonio, sui propri impegni precedenti o su qualsiasi altra circostanza ritenuta necessaria per esaminare il seguito da dare alla richiesta di credito;

2) avendo ottenuto un credito di investimento da un ente creditizio pubblico o privato, ne avrà fatto uso diverso da quello previsto contrattualmente;

3) aver offerto in garanzia un fabbricato, un avviamento o qualsiasi bene suscettibile

pegno o pegno, al fine di ottenere credito, avrà, prima dell'espletamento delle formalità di ipoteca o pegno, offerto o dato in pegno i medesimi beni ad altro creditore ovvero avrà occultato i procedimenti e le procedure di pignoramento poste in essere da altro creditore su tali beni.

SEZIONE 7 – CASE DA GIOCO E LOTTERIE L'art. 221

- E' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi o con una sola di queste pene, chiunque senza autorizzazione ha tenuto o fatto tenere una casa da gioco, ha organizzato lotterie o ha organizzato scommesse sui risultati di eventi sportivi o altri avvenimenti casuali.

Gli utensili, i dispositivi, gli stampati o altri oggetti mobili utilizzati dai colpevoli saranno in ogni caso confiscati.

Sono automaticamente autorizzate le lotterie ei giochi organizzati a scopo benefico in occasione di eventi regolarmente dichiarati.

CAPO VIII

REATI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

SEZIONE 1 – ATTACCHI ALLA SICUREZZA ESTERNA DELLO STATO

L'art. 222 - Saranno puniti con la morte per tradimento tutti i togolesi:

- 1) che consegnerà a una potenza straniera o ai suoi agenti territori, luoghi, opere, magazzini, navi, aeromobili o materiale bellico appartenenti al Togo;
- 2) chi manterrà l'intelligence con una potenza straniera al fine di preparare le ostilità contro il Togo o facilitare il successo delle operazioni militari dirette contro il Togo;
- 3) chi avrà portato le armi contro il Togo;
- 4) chi provocherà i soldati togolesi o gli alleati del Togo alla disobbedienza e al tradimento a vantaggio di una potenza straniera;
- 5) che distruggerà volontariamente una nave, un aeromobile, un'arma o un materiale bellico o qualsiasi altro impianto utilizzato per la difesa nazionale;
- 6) che consegnerà a una potenza straniera o ai suoi agenti un segreto della difesa nazionale o assicurerà il possesso di tale segreto al fine di consegnarlo a una potenza straniera.

Arte. 223 - Sarà punito con la morte per spionaggio lo straniero:

- 1) chi avrà mantenuto l'intelligence con un togolese per promuovere uno degli atti di tradimento di cui all'articolo precedente;
- 2) chi si impadronirà di un segreto di difesa nazionale per consegnarlo a una potenza straniera.

Arte. 224 - E' punito con la reclusione da cinque a venti anni chi, in tempo di pace:

- 1) intenzionalmente trattiene o danneggia materiali o forniture destinati alla difesa nazionale;
- 2) ostacolare intenzionalmente la circolazione di tale materiale;
- 3) avrà partecipato con volantini, manifesti, dicerie sostenute con qualsiasi mezzo, ad una campagna che minasse il morale o la disciplina degli eserciti.

Arte. 225 – Se i fatti di cui all'articolo precedente sono stati commessi in tempo di guerra, i colpevoli sono puniti con l'ergastolo.

Arte. 226 - E' punito con la reclusione penale da cinque a dieci anni chiunque in tempo di pace:

- 1) arruolerà soldati in Togo per conto di una potenza straniera;
- 2) con atti sconsiderati esporrà il popolo togolese a subire ostilità o rappresaglie da parte di una potenza straniera;
- 3) manterrà con gli agenti di una potenza straniera delle intelligenze per danneggiare la situazione militare o diplomatica del Togo.

Arte. 227 - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque in tempo di pace:

- 1) per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme faciliterà inconsapevolmente un atto di tradimento o spionaggio;
- 2) saranno introdotti in violazione di un divieto riferito, in un'opera, postazione, arsenale, campo, nave, base o altra installazione militare o utilizzati per la difesa nazionale;
- 3) avrà sorvolato il territorio togolese senza autorizzazione o avrà effettuato fotografie, rilievi di piani o disegni in una zona di divieto fissata dall'autorità militare;

La pena applicabile è della reclusione da cinque a dieci anni quando i fatti sono stati commessi in tempo di guerra.

Arte. 228 - Saranno considerati complici e passibili delle stesse pene gli autori di attentati alla sicurezza esterna dello Stato coloro che, consapevolmente, abbiano loro fornito sussidi, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di riposo o di riunione o abbiano ricevuto o trasmesso corrispondenza, documenti od oggetti relativi a detti attentati.

SEZIONE 2 – ATTACCHI ALLA SICUREZZA INTERNA DELLO STATO L'art. 229 - Sarà

punito con la morte chiunque, allo scopo di distruggere o rovesciare le istituzioni del paese, avrà eccitato i cittadini ad armarsi contro l'autorità dello Stato o avrà mercenari armati.

Arte. 230 – L'associazione per delinquere tesa a preparare un attentato contro la sicurezza interna dello Stato è punibile non appena sia intervenuta tra più persone la deliberazione di agire.

Arte. 231 - E' punito con la morte chiunque, allo scopo di incitare alla guerra civile, recare devastazione, strage o saccheggio, avrà armato gli abitanti o compiuto azioni in bande con la forza aperta.

Arte. 232 – Le disposizioni dell'articolo 230 si applicano agli autori di cospirazioni finalizzate all'attentato previsto dall'articolo precedente.

Arte. 233 - Sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni chi in un movimento di rivolta:

- 1) avrà partecipato alla costruzione di barricate o altre opere di ostacolo all'azione della forza pubblica;
- 2) avrà invaso edifici ed edifici pubblici seminando disordini o saccheggi;
- 3) avrà provocato il movimento con promesse, ordini minacciosi o segnali di mobilitazione;
- 4) avrà compiuto atti di saccheggio a danno di altri.

Arte. 234 - I capi e gli organizzatori dei movimenti di rivolta saranno puniti:

morte se il movimento ha provocato la morte di un agente delle forze dell'ordine o di una persona estranea al movimento.

ergastolo se il movimento ha provocato lesioni a un ufficiale delle forze dell'ordine o a una persona estranea al movimento, con conseguente inabilità al lavoro superiore a sei settimane.

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI COMUNI L'art. 235 –

È esente da pena l'autore di una cospirazione finalizzata ad uno degli attentati di cui ai commi precedenti che, prima di ogni inizio di esecuzione, ne abbia dato conoscenza alle pubbliche autorità.

Arte. 236 – La pena è ridotta alla reclusione quando il congiurato, dopo l'inizio dell'esecuzione, abbia procurato l'arresto dei suoi coautori o complici.

Arte. 237 - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chi, avendo conoscenza di atti costituenti offese alla sicurezza dello Stato, non li rivela immediatamente alla pubblica autorità.

Arte. 238 – I premi ricevuti dai colpevoli di delitti contro la sicurezza dello Stato saranno sequestrati e confiscati.

Se il compenso non può essere sequestrato, il suo ammontare sarà dichiarato acquisito presso l'erario con sentenza e recuperato

come spese processuali.

CAPO IX LE

CONTRAVENZIONI Art.

239 – I pubblici regolamenti possono emanare sanzioni di polizia per sanzionare le contravvenzioni alle norme da essi prescritte.

Nel caso in cui il regolamento non specifichi l'ammontare della sanzione, essa consisterà in una multa da 1.000 a 10.000 franchi.

Arte. 240 – I regolamenti pubblici possono prevedere, oltre alle sanzioni di polizia, ulteriori sanzioni di confisca speciale, di chiusura degli esercizi e di pubblicità delle condanne.

Arte. 241 – Saranno puniti con la multa da 1.000 a 10.000 franchi:

- 1) coloro che hanno intralciato la pubblica via depositando impropriamente materiali o cose di qualsiasi genere;
- 2) coloro che hanno omesso di segnalare i depositi temporanei o gli scavi da loro effettuati sulla pubblica via, quando tali depositi o scavi presentino rischi di infortunio per gli utenti;
- 3) coloro che, senza autorizzazione, hanno affisso manifesti o apposto iscrizioni su beni mobili o immobili altrui;
- 4) coloro che hanno danneggiato i prati, le piantagioni, gli ornamenti, i lampioni, la segnaletica stradale e gli altri oggetti di pubblica utilità in luoghi pubblici o accessibili al pubblico;
- 5) coloro che hanno lasciato vagare animali domestici sulla pubblica via.

Arte. 242 – Saranno puniti con la multa da 3.000 a 20.000 franchi:

- 1) coloro che, fuori dei casi previsti dagli articoli 128, 130 e 132, danneggiano intenzionalmente cose mobili altrui;
- 2) coloro che, per goffaggine, imprudenza, mancanza di precauzioni o inosservanza delle norme di sicurezza, hanno involontariamente arrecato danno a cose altrui;
- 3) coloro che, senza autorizzazione, avranno fatto o fatto transitare bestiame su suolo altrui seminato o carico di raccolti;
- 4) chi commette inutilmente un atto di crudeltà verso un animale;
- 5) coloro che, potendo, si sono rifiutati od omessi di svolgere il lavoro, prestare il servizio o l'aiuto loro richiesto dall'autorità in caso di infortuni, calamità pubblica o rapina in flagranza

offesa.

Arte. 243 – Saranno puniti con la multa da 5.000 a 30.000 franchi:

- 1) coloro che hanno rifiutato di ricevere, per il loro valore ufficiale, denaro contante e monete non false né alterate e aventi corso legale;
- 2) coloro che, senza autorizzazione, hanno istituito o tenuto in luoghi pubblici o accessibili al pubblico lotterie o altri giochi d'azzardo;
- 3) coloro che avranno saccheggiato i prodotti dei campi.

